



BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2025

(ai sensi dell'art. 11 della legge 431/98)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO CULTURALE

Ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni:

- ✓ Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 che ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;
- ✓ D.M.LL.PP. 7 giugno 1999 con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile;
- ✓ Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09 luglio 2025 avente ad oggetto "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11." ed il relativo Allegato "Criteri regionali per l'individuazione dei destinatari, modalità di determinazione dei contributi e ripartizione delle risorse tra i comuni".
- ✓ Determinazione dell'Assessorato ai Lavori Pubblici n. 1505 con prot. n. 30028 del 17/07/2025 avente ad oggetto "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno".
- ✓ Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 12/09/2025 avente ad oggetto "L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" anno 2025 – direttive al Responsabile dell'Area Socio-Culturale";
- ✓ Determinazione del Responsabile dell'Area Socio Culturale n. 638 del 17/09/2025 avente ad oggetto "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione bando pubblico e schema di domanda per l'assegnazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione anno 2025 - periodo gennaio/dicembre."

RENDE NOTO

che dalla data di pubblicazione del presente bando e fino alle ore 12:00 di venerdì 31 ottobre 2025 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo è destinato all'integrazione del canone di locazione per l'anno 2025 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dalle disposizioni regionali e dal presente bando.



ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

La Legge 9.12.1998, n. 431, all'art. 11, ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato alla concessione di contributi a sostegno totale o parziale, in base alle condizioni di reddito dei richiedenti, degli oneri finanziari per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie che si trovino in condizioni di disagio economico. Con deliberazione G.R. n. 36/36 del 09 luglio 2025 la Giunta Regionale ha approvato i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – anno 2025.

Con il presente bando vengono disciplinate le modalità di attribuzione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito ai sensi della L. 431/98, art. 11, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti alle famiglie in condizioni di disagio economico.

I contributi di cui al presente bando sono destinati nello specifico ad integrare i canoni di locazione per l'annualità 2025.

L'ammontare massimo di contributo concedibile ai singoli beneficiari è pari a:

- € 3.098,74 per la fascia "A";
- € 2.320,00 per la fascia "B".

ART. 2 DESTINATARI DEL BENEFICIO

Destinatari dei contributi sono i **titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso residenziale site nel Comune di Olmedo e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva**.

La locazione deve:

- risultare da un contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione;
- non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

ART. 3 REQUISITI PER OTTENERE IL BENEFICIO

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

1. Essere residenti nel Comune di Olmedo;
2. Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio sito nel Comune di Olmedo e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l'Ufficio del Registro - Agenzia delle Entrate, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
3. Regolare titolo di soggiorno per gli immigrati extracomunitari, rilasciato ai sensi degli artt. 5 e 9 del D.lgs. 25/7/1998, n. 286;



COMUNE DI OLMEDO

PROVINCIA DI SASSARI

AREA SOCIO CULTURALE

UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE

4. La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Per gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati;
5. il contratto di locazione non deve avere natura transitoria e deve essere occupato a titolo di abitazione principale o esclusiva;
6. essere conduttore di un alloggio di proprietà pubblica o privata - con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 13/89 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8, A9 (abitazioni signorili, ville) - con contratto di locazione per abitazione principale il cui canone incida:

FASCIA A) in misura non inferiore al 14%:

- Valore I.S.E.E. corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni INPS pari a **€ 15.688,40**, rispetto al quale l'incidenza sull'I.S.E.E. del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore ad **€ 3.098,74**;

FASCIA B) in misura non inferiore al 24%:

- Valore I.S.E.E. corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata, pari al **€ 16.828,00**, rispetto al quale l'incidenza sull'I.S.E.E. del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

ISEE del nucleo familiare € 10.000,00

canone annuo effettivo € 3.600,00

canone sopportabile € 10.000,00 X 14% = € 1.400,00

ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = 2.200,00

ART. 4 **SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO**

Sono esclusi dal beneficio:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 (abitazioni signorili, ville);
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- sono altresì esclusi gli assegnatari di alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ERP) soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989.

Comune di Olmedo, Corso J.F. Kennedy, 26 – 07040 Olmedo (SS)

079/9019011 – 017

Indirizzo di posta elettronica: areasocioculturale@comune.olmedo.ss.it – protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it

Indirizzo sito Istituzionale: www.comune.olmedo.ss.it



ART. 5

CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Come disposto dalla DGR 36/36 del 09.09.2025 è ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie. La cumulabilità con altri contributi sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi. Nella domanda deve essere indicato se si percepiscono altri contributi per il pagamento del canone di locazione e il relativo importo.

Eventuali somme non liquidate ad un cittadino, perché già beneficiario di altro contributo, possono essere utilizzate per soddisfare il fabbisogno residuo degli altri aventi diritto nell'anno di riferimento.

ART. 6

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto, il *nucleo familiare* è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafica alla data di pubblicazione del bando. I coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice e di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari deve essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 7

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

Gli aspiranti beneficiari dovranno inoltrare la domanda di partecipazione al presente bando sul modulo appositamente predisposto dall'Ente.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato;
- 2) Copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa annuale di registrazione in corso di validità (Mod. F. 23 o Mod. RLI) o in alternativa comunicazione da parte del proprietario che attesta la scelta del metodo “cedolare secca” per il pagamento delle tasse sul contratto di locazione;
- 3) **Fotocopia di Attestazione ISEE ordinario** del nucleo familiare in corso di validità;
- 4) Copia delle ricevute dei pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e sino al momento della presentazione dell'istanza (le ricevute mancanti dovranno essere consegnate entro il 16/01/2025) o dichiarazione di morosità;
- 5) copia della carta o permesso di soggiorno, per i cittadini extracomunitari, rilasciati ai sensi degli artt. 5 e 9 del D.lgs. 25/7/1998, n. 286;
- 6) Copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.



COMUNE DI OLMEDO

PROVINCIA DI SASSARI

AREA SOCIO CULTURALE

UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE

La domanda, debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata dal dichiarante, dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposito modulo fornito dal Comune secondo le seguenti modalità:

- via pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it
- consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente durante gli orari di apertura al pubblico.

Il modulo di domanda è scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente www.comune.olmedo.ss.it o reperibile all'ingresso del Comune.

ART. 8

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CAUSE DI ESCLUSIONE

Le domande volte ad ottenere il contributo integrativo per i canoni di locazione per l'annualità 2025 devono essere presentate improrogabilmente entro le ore 12:00 di venerdì **31 ottobre 2025**;

Cause di esclusione - Saranno escluse le istanze pervenute oltre i termini previsti dal Bando e/o prive della documentazione richiesta, dei requisiti e delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

ART. 9

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il **canone annuo effettivo** ed il canone considerato **sopportabile** in relazione al valore I.S.E.E. del nucleo familiare del beneficiario. Il **canone effettivo** è dato dal valore risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato. Il canone è considerato sopportabile, quando non supera le percentuali di incidenza sull'I.S.E.E.

ART. 10

FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AMMESSI AL BENEFICIO

L'Ufficio Servizi Sociali procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

N.B. - Le domande pervenute fuori termine o incomplete saranno direttamente escluse in fase di istruttoria.

L'elenco provvisorio dei soggetti ammessi al beneficio (Fascia A – Fascia B) sarà approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area Socio-Culturale e pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune secondo i termini di legge.

Contro tale elenco provvisorio gli interessati potranno presentare opposizione entro i termini stabiliti dal Servizio al momento della pubblicazione. In assenza di ricorsi, la graduatoria diverrà definitiva. Il Comune procederà alla liquidazione dei contributi previa acquisizione della documentazione attestante il pagamento del canone al locatore.



COMUNE DI OLMEDO

PROVINCIA DI SASSARI

AREA SOCIO CULTURALE

UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE

Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi nei casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, lo stesso Comune può, ai sensi e nei modi indicati nel comma 3 dell'articolo 11 della L. n. 431/1998, prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima, previa specifica richiesta del beneficiario mediante compilazione dell'apposita sezione del modulo di domanda.

ART. 11 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Olmedo dalla R.A.S. a valere sul Fondo per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione

Il contributo viene attribuito per l'anno 2025 a decorrere dal 1° Gennaio o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi e comunque in funzione del numero delle mensilità pagate e documentate. Nel caso di trasferimento in altro comune o in caso di interruzione della locazione, sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Qualora il finanziamento assegnato dalla Regione al Comune di Olmedo non fosse sufficiente a coprire l'intero fabbisogno rilevato da questo Ente, le richieste degli aventi titolo saranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma assegnata dalla RAS, pertanto sarà operata una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B di cui all'art. 3 del presente Bando.

ART. 12 CONTROLLI E SANZIONI

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria. Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, avvalendosi della Guardia di Finanza, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente.

ART. 13 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del GDPR - Regolamento UE 679/2016 i dati personali raccolti con le domande presentate, saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Olmedo.

Comune di Olmedo, Corso J.F. Kennedy, 26 – 07040 Olmedo (SS)

☎ 079/9019011 – 017

Indirizzo di posta elettronica: areasocioculturale@comune.olmedo.ss.it – protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it

Indirizzo sito Istituzionale: www.comune.olmedo.ss.it



COMUNE DI OLMEDO

PROVINCIA DI SASSARI

AREA SOCIO CULTURALE

UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE

ART. 14
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Salvatore Deriu – Responsabile dell’Area Socio Culturale – Corso Kennedy, 26 – 07040 Olmedo (SS) – tel. 079/9019017 – mail deriu.salvatore@comune.olmedo.ss.it

ART. 15
NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 nonché ai relativi decreti di attuazione, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09 luglio 2025 e alle note RAS.

Olmedo, 17 settembre 2025

AREA SOCIO CULTURALE

Il Responsabile

Dott. Salvatore Deriu

